

PREFETTURA DI ROMA  
PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it

PREFETTURA DI RIETI  
PEC: protocollo.prefri@pec.interno.it

PREFETTURA DI L'AQUILA  
PEC: protocollo.prefaq@pec.interno.it

PREFETTURA DI TERAMO  
PEC: protocollo.prefte@pec.interno.it

PREFETTURA PESCARA  
PEC: protocollo.prefpe@pec.interno.it

PREFETTURA DI CHIETI  
PEC: protocollo.prefch@pec.interno.it

QUESTURA DI ROMA  
PEC: gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

QUESTURA DI RIETI  
PEC: gab.quest.ri@pecps.poliziadistato.it

QUESTURA DI L'AQUILA  
PEC: gab.quest.aq@pecps.poliziadistato.it

QUESTURA DI TERAMO  
PEC: gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it

QUESTURA DI PESCARA  
PEC: gab.quest.pe@pecps.poliziadistato.it

QUESTURA DI CHIETI  
PEC: gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it

COMANDO PROV.LE CARABINIERI ROMA  
PEC: trm31350@pec.carabinieri.it

COMANDO PROV.LE CARABINIERI RIETI  
PEC: tri26732@pec.carabinieri.it

**Struttura Territoriale Abruzzo e Molise**

Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260  
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



COMANDO PROV.LE CARABINIERI L'AQUILA  
PEC: taq24242@pec.carabinieri.it

COMANDO PROV.LE CARABINIERI TERAMO  
PEC: tte29637@pec.carabinieri.it

COMANDO PROV.LE CARABINIERI PESCARA  
PEC: tpe20738@pec.carabinieri.it

COMANDO PROV.LE CARABINIERI CHIETI  
PEC: tch25802@pec.carabinieri.it

GUARDIA DI FINANZA  
Comando Provinciale di Roma  
PEC: te0500000p@pec.gdf.it

GUARDIA DI FINANZA  
Comando Provinciale di Rieti  
PEC: ri1070000p@pec.gdf.it

GUARDIA DI FINANZA  
Comando Provinciale di L'Aquila  
PEC: aq0540000p@pec.gdf.it

GUARDIA DI FINANZA  
Comando Provinciale di Teramo  
PEC: te0500000p@pec.gdf.it

GUARDIA DI FINANZA  
Comando Provinciale di Pescara  
PEC: pe0530000p@pec.gdf.it

GUARDIA DI FINANZA  
Comando Provinciale di Chieti  
PEC: aq0220000p@pec.gdf.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE LAZIO  
PEC: compartimento.polstrada.rm@pecps.poliziadistato.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE ABRUZZO  
PEC: compartimento.polstrada.aq@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI ROMA  
PEC: sezpolsrda.rm@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI RIETI  
PEC: sezpolsrda.ri@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE DE L'AQUILA  
PEC: sezpolstrada.aq@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI TERAMO  
PEC: sezpolstrada.te@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PESCARA  
PEC: sezpolstrada.pe@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI CHIETI  
PEC: sezpolstrada.ch@pecps.poliziadistato.it

VIGILI DEL FUOCO COMANDO ROMA  
PEC: com.roma@cert.vigilfuoco.it

VIGILI DEL FUOCO COMANDO RIETI  
PEC: com.rieti@cert.vigilfuoco.it

VIGILI DEL FUOCO COMANDO L'AQUILA  
PEC: com.salaop.laquila@cert.vigilfuoco.it

VIGILI DEL FUOCO COMANDO TERAMO  
PEC: com.teramo@cert.vigilfuoco.it

VIGILI DEL FUOCO COMANDO PESCARA  
PEC: com.pescara@cert.vigilfuoco.it

VIGILI DEL FUOCO COMANDO CHIETI  
PEC: com.chieti@cert.vigilfuoco.it

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Ex DGVCA - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma  
PEC: uit.roma@pec.mit.gov.it

REGIONE LAZIO  
PEC: infrastrutturemobilita@regione.lazio.legalmail.it

REGIONE ABRUZZO  
PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Sala Operativa 118  
PEC: direzione.generale@pec.ares118.it

118 L'AQUILA  
PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it

118 TERAMO  
PEC: set118@pec.aslteramo.it

118 PESCARA  
PEC: protocollo.aslpe@pec.it

118 CHIETI  
PEC: co118@pec.asl2abruzzo.it

COA FIANO ROMANO  
PEC: coa.rm@pecps.poliziadistato.it

COA L'AQUILA  
PEC: coa.aq@pecps.poliziadistato.it

ACI GLOBAL Direzione Operativa  
PEC: direzioneoperativa.aciglobalservizi@pec.net

VIABILITA' ITALIA  
PEC: dippserv.stradale@pecps.interno.it

UFFICIO STAMPA ANAS  
uff.stampa@stradeanas.it  
g.coda@stradeanas.it  
m.zucchini@stradeanas.it

ANAS  
Direzione Affari Istituzionali e Media  
cciss@stradeanas.it  
massimo.carlini@stradeanas.it  
l.pasquini@stradeanas.it

**Oggetto:** Autostrade A24- Roma- L'Aquila- Teramo e A25- Torano- Pescara.  
Regolazione della circolazione dei veicoli pesanti e per tutti i veicoli in caso di neve

Con riferimento all'oggetto si trasmette l'Ordinanza n. 68/2022.

Ing. Antonio MARASCO

ST AM-AGA24-A25

Ordinanza n. 68/2022

## AUTOSTRADE A24 – A25

Regolazione della circolazione dei veicoli pesanti e per tutti i veicoli in caso di neve

### Premesso che:

- in data 14 dicembre 2005 è stato sottoscritto dall'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), dal Ministero dell'Interno, dall'ANAS, dall'Aiscat e dalle Associazioni degli Autotrasportatori il *"Protocollo Operativo per la regolamentazione della circolazione dei veicoli pesanti in caso di neve"* (*"Protocollo"*);
- il *"Protocollo"*, Paragrafo 2 - *"Provvedimenti di filtraggio dinamico dei veicoli pesanti e modalità di attuazione"*, prevede che *"In caso di precipitazioni nevose intense lungo la rete autostradale, le Società concessionarie autostradali italiane, d'intesa con i Compartimenti della Polizia Stradale territorialmente competenti, adotteranno, sulla base delle modalità definite con il presente documento, provvedimenti di filtraggio dinamico dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 t" e che "i provvedimenti di fermo obbligatorio o l'obbligo di utilizzo di idonei mezzi antisdrucchiolevoli saranno disposti e resi immediatamente esecutivi, previa comunicazione al Centro di Coordinamento Nazionale in materia di viabilità, dagli enti proprietari della strada o dai concessionari, che dovranno dare tempestiva comunicazione con idonei cartelli situati nei punti di accesso all'infrastruttura"*;
- che i suddetti provvedimenti saranno disposti e resi immediatamente esecutivi al *"raggiungimento della soglia di allerta "codice rosso"* (per la cui definizione si rimanda all'Allegato del *"Protocollo"*) *lungo una o più porzioni dei suddetti tratti autostradali"*, o *"al raggiungimento della soglia di allerta "codice giallo", solo nei casi in cui vi siano segnali chiari di tendenza in aumento della precipitazione con probabile passaggio alla soglia superiore di allerta "codice rosso"*;
- le vigenti *"Linee guida per la gestione coordinata delle emergenze invernali su aree geografiche vaste con interessamento di più concessionarie autostradali"* (*"Linee Guida"*) prevedono, alla decretazione del *"codice rosso"* neve:

- *l'attivazione delle azioni di regolazione della circolazione dei mezzi pesanti previste nel vigente Protocollo Operativo, in aggiunta a quelle eventualmente già attivate per il contingentamento e controllo del traffico;*
- *l'attivazione, tramite i competenti Comitati Operativi per la Viabilità, delle risorse esterne di Polizia per il presidio dei caselli in entrata, al fine di impedire l'accesso dei mezzi pesanti in presenza di divieto per questi ultimi senza dover disporre, in alternativa, la chiusura degli accessi per tutti i veicoli;*

**Visti:**

- gli schemi segnaletici, approvati da Viabilità Italia - Centro di Coordinamento Nazionale in materia di viabilità relativi alle modalità di attuazione per il fermo temporaneo in carreggiata dei veicoli con massa a pieno carico superiore alle 7,5 t;
- l'autorizzazione definitiva dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi MIMS, con la quale si autorizza l'impiego degli schemi operativi proposti;
- le "Linee guida per la gestione coordinata delle emergenze invernali su aree geografiche vaste con interessamento di più concessionarie autostradali";
- le Ordinanze n. 59/2021E, n. 60/2021E e le precedenti di analogo argomento emanate per la A24 e A25 dalla ex concessionaria Società Strada dei Parchi ed in particolare la corrispondenza ivi richiamata con la quale sono state condivise con i competenti organi di Polizia Stradale le tratte autostradali sulle quali è possibile realizzare le zone di "filtro" ed accumulo dei mezzi pesanti nonché i provvedimenti di filtraggio e reindirizzamento degli stessi;
- l'art. 7 ter, comma 2, del Decreto-legge 68/2022, convertito con modificazioni dalla legge 108/2022;
- l'Ordinanza ANAS n. 66/2022 del 4/11/2022 relativa alla disciplina della circolazione stradale in periodo invernale lungo la A24 e A25;
- gli Artt. 5, 6, 14, e segg. del D.Lgs 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
- il DPR 495/92 e s.m.i. (Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Strada);

**Considerato che**

- la rete autostradale A24 e A25 ricade, ancor più per le condizioni meteo climatiche caratteristiche di ampie porzioni del territorio attraversato, nell'ambito di applicazione delle misure gestionali e limitative (obblighi e divieti) del traffico veicolare (in particolare di quello avente massa a pieno carico superiore a 7,5 t) definite dal "Protocollo" e dalle "Linee Guida" in concomitanza di eventi nevosi e dalla possibile emanazione, pure definita dalle procedure di riferimento, dei codici neve "giallo" e "rosso";
- per gli obblighi e divieti richiamati in premessa, seppur attuati e resi immediatamente esecutivi al verificarsi delle relative circostanze di emanazione della codifica di cui al precedente punto, si rende opportuno procedere all'emissione di specifica Ordinanza di carattere generale all'interno della quale troveranno attuazione operativa gli obblighi e divieti sopra descritti;
- al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza per la circolazione del traffico autostradale durante gli eventi di precipitazione nevosa, si rende necessaria l'adozione di idonee misure per la regolazione del traffico in ingresso ai caselli;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile ANAS Area Gestione Rete A24 e A25;

**Vista** la Procura Speciale repertorio 86206/25107 del 05/08/2022;

#### ORDINA

nel periodo dal 15 novembre di ciascun anno al 15 aprile dell'anno successivo per le Autostrade A24 Roma – Teramo e A25 Torano – Pescara:

- A. il divieto di ingresso e di circolazione in autostrada per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7.5 t in conseguenza dell'emanazione del codice neve "rosso" nonché "giallo" nel solo caso in cui vi sia per tale ultima codifica segnali chiari di tendenza di precipitazione nevosa in aumento con probabile passaggio alla soglia superiore di allerta "codice rosso".

Al verificarsi delle descritte e codificate circostanze, le già menzionate limitazioni attuate in via d'urgenza verranno mantenute per il tempo strettamente necessario in relazione alle previsioni meteo e alle condizioni di innevamento lungo tratte autostradali omogenee e funzionali alle esigenze

operative, di sicurezza e fluidità della circolazione. Le citate limitazioni potranno riguardare anche singole carreggiate autostradali attraverso la relativa chiusura delle rampe direzionali in uscita dai caselli.

Le limitazioni e i divieti di cui sopra verranno attuati e resi noti all'utenza attraverso:

- la relativa segnaletica prevista dal Codice della Strada (DLgs 285/92 e s.m.i.) e dal Regolamento di Esecuzione (DPR 495/92 e s.m.i.) nonché secondo gli schemi previsti nelle "Linee Guida" per l'attuazione del fermo temporaneo in carreggiata dei veicoli con massa a pieno carico superiore alle 7,5 t;
- apposita segnaletica temporanea, in corrispondenza degli svincoli ai caselli e allo "Svincolo direzionale di Torano" di connessione fra le due autostrade A24 e A25;
- i pannelli a messaggio variabile in itinere e/o in avvicinamento al tratto interessato dal provvedimento nonché presenti in corrispondenza delle entrate intermedie;
- la selezione del traffico nei punti di "filtro" (accumulo di mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 t) che avverrà, salvo diverse e variate necessità, nelle seguenti previste zone di accumulo:

**(Autostrada A24 Roma – Teramo)**

- ✓ tra gli svincoli di Tivoli e Castel Madama, in carreggiata est, dalla progr. km 14+500 c.ca alla progr. km 18+800 c.ca;
- ✓ presso le Barriere di Teramo e di Roma Est con indirizzamento obbligatorio e loro temporaneo stazionamento sui piazzali o lungo le carreggiate adiacenti;

**(Autostrada A25 Torano – Pescara)**

- ✓ tra gli svincoli di Chieti e Manoppello, in carreggiata ovest, dalla progr. km 174+100 c.ca (dopo l'accesso al piazzale del Posto Neve di Brecciarola) alla progr. km 171+500 c.ca (prima della corsia di decelerazione dello Svincolo di Manoppello).

Per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 7,5 t potrà essere altresì disposta l'uscita obbligatoria presso lo Svincolo A25 di Avezzano al fine di indirizzare gli stessi all'area di stoccaggio esterna "Centro Smistamento Merci della Marsica".

Laddove ne ricorrano le circostanze, in relazione alle condizioni meteo e di innevamento della sede autostradale, sarà possibile dare corso alla procedura di “decongestionamento” del tratto di accumulo dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 7.5 t mediante rilascio cadenzato di gruppi di convogli guidati da mezzi del Gestore ovvero sotto il controllo delle pattuglie di Polizia Stradale o di entrambi, con esclusione delle tratte autostradali dove sono presenti le imitazioni disposte con l’Ordinanza, cui si rimanda, n. 49/2018E del 26.10.2018 emessa dall’ex concessionaria Strada dei Parchi.

- B. La chiusura, a seguito di emanazione del “codice rosso” neve e in ottemperanza alle previsioni delle “Linee Guida”, degli accessi ai caselli fino all’attivazione, tramite i competenti Comitati Operativi per la Viabilità, delle risorse esterne di Polizia per il presidio in entrata agli stessi caselli al fine di impedire l’accesso dei mezzi pesanti.
- C. L’obbligo per tutti i veicoli in entrata ai caselli autostradali della A24 e A25, in caso di precipitazione nevosa in atto, di circolazione con pneumatici da neve e catene da neve montate, fatti salvi i divieti eventualmente già operanti per i mezzi con massa a pieno carico superiore a 7.5 t.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Ing. Antonio Marasco